



- i soci volontari in organico non devono superare il 50% del numero complessivo dei soci, ai sensi dall'art. 2, co.2 della Legge n.381/1991;
- Le cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali devono garantire l'assunzione di persone svantaggiate che costituiscono almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;
- I lavoratori svantaggiati devono essere anche soci della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo (art.2 co.5 L.R. 21/93);
- nel caso di subentro nella compagine sociale di soci lavoratori svantaggiati (assunzioni avvenute nel corso del 2024), la condizione di svantaggio deve essere certificata ai sensi dell'art. 4 co. 4 della L.R. n.21/1993.